



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010

[D.R. n. 171/2025 del 4 febbraio 2025 - Modifiche](#)
[D.R. n. 358/2024 del 16 febbraio 2024 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1280/2022 del 21 luglio 2022 - Modifiche](#)
[D.R. n. 268/2021 del 17 febbraio 2021 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1025/2020 del 23 luglio 2020 - Modifiche](#)
[D.R. n. 723/2020 del 19 maggio 2020 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1285/2019 del 25 luglio 2019 - Emanazione](#)

Indice

[Titolo I - Norme generali](#)

[Articolo 1 - Ambito di operatività](#)

[Articolo 2 - Richieste delle strutture](#)

[Articolo 2-bis - Modalità di svolgimento delle sedute delle commissioni giudicatrici](#)

[Titolo II - Copertura mediante procedura selettiva \(art. 18, commi 1, 4 e 4-ter, Legge n. 240/2010\)](#)

[Articolo 3 - Procedure selettive](#)

[Articolo 4 - Commissione giudicatrice](#)

[Articolo 5 - Candidati](#)

[Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle procedure](#)

[Articolo 7 - Termini del procedimento](#)

[Articolo 8 - Chiamata del candidato selezionato](#)

[Titolo III - Procedura valutativa \(art. 24, c. 5, Legge n. 240/2010\)](#)

[Articolo 9 - Modalità di svolgimento della procedura](#)

[Articolo 10 - Chiamata](#)

[Titolo IV - Procedura valutativa e selettiva \(art. 24, c. 6, Legge 240/2010\)](#)

[Articolo 11 - Modalità di svolgimento della procedura](#)

[Articolo 12 - Chiamata](#)

[Titolo V - Chiamata - Esclusioni](#)

[Articolo 13 - Esclusione dalla chiamata](#)

[Articolo 14 - abrogato](#)

Titolo I Norme generali

Articolo 1 Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della carta europea dei ricercatori, nonché del Codice etico della comunità universitaria pisana, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Articolo 2 Richieste delle strutture

1. Ciascun dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.

1.bis. Nell'ambito della suddetta programmazione, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo, in via alternativa:

a) alla chiamata di coloro che, nell'ultimo triennio, non abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato o determinato *junior* e *senior*, oppure che non siano stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari dell'Ateneo¹;

b) alla chiamata di professori di prima e seconda fascia in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso atenei stranieri una posizione accademica equipollente, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca².

¹ Art. 18, comma 4 Legge 240/2010: Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis.

² Art. 7, comma 5-bis, Legge 240/2010: Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del

1.*ter* Sempre nell'ambito della suddetta programmazione, l'Ateneo deve vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento, mediante procedure selettive ai sensi dell'art. 18, comma 4-*ter*, della legge n. 240/2010 a cui non sono ammessi a partecipare professori di prima fascia già in servizio³. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 15 della Legge 23 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 14, comma 6-bis del D.L. n. 36/2022, convertito dalla Legge n. 79/2022, ogni riferimento contenuto nel presente Regolamento ai gruppi scientifico-disciplinari dovrà intendersi come riguardante i settori concorsuali.

2. La richiesta del dipartimento è approvata con delibera del relativo Consiglio adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto; alla relativa discussione e deliberazione non può presenziare chi ritiene di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi o ne sia personalmente interessato, anche in riferimento a coniuge, convivente, parenti o affini entro il quarto grado.

3. Nella proposta del dipartimento dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:

- a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, c. 9, della Legge 230/2005⁴;

personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

³ Art. 18, comma 4-*ter*, Legge 240/2010: Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

⁴ Art. 1, comma 9, Legge 230/2005: Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'[articolo 16, comma 3, lettera f\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

- a.bis. chiamata per mobilità all'esito della procedura ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, della Legge 240/2010⁵;
- b. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, c. 1, c. 4 o c. 4-ter, della Legge 240/2010⁶;
- c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010⁷.

⁵ Vedi nota 2.

⁶ Art. 18 Legge 240/2010:

comma 1: Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

comma 4: Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis.

comma 4-ter: Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

⁷ Art. 24, commi 5 e 6 Legge 240/2010:

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei

3.bis. Il dipartimento può ricorrere, entro i limiti temporali previsti dall'art. 24, c. 6, della Legge 240/10 e successive proroghe⁸, alla procedura di chiamata di cui allo stesso art. 24, c. 6, solo eccezionalmente e dando conto, nella delibera, degli specifici motivi a supporto di tale determinazione.

4. abrogato

5. La delibera del dipartimento debitamente motivata deve contenere:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) la sede di servizio;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto, specificando il macro settore di appartenenza;
- d) la specificazione di un eventuale profilo mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- e) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, con particolare riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f) abrogato;
- f.bis) l'eventuale previsione dello svolgimento di una prova didattica;
- g) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
- h) l'eventuale previsione di svolgimento di attività assistenziale in convenzione.

5.bis) Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo:

- 1) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- 2) l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio o insegnamenti svolti in lingua estera.

Articolo 2-bis

Modalità di svolgimento delle sedute delle commissioni giudicatrici

1. In applicazione della normativa di Ateneo, le commissioni giudicatrici dei concorsi per la chiamata dei professori ordinari e associati individuano, prima dell'avvio delle attività previste per la singola riunione, dandone atto nel relativo verbale, la modalità di svolgimento tra le seguenti

criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

⁸ Attualmente fino al 31 dicembre 2025.

opzioni:

- 1.a in presenza, con la partecipazione fisica di tutti i componenti della commissione presso la sede concorsuale o altra sede, se autorizzata;
 - 1.b da remoto, con collegamento telematico di tutti i componenti della commissione;
 - 1.c in modalità mista.
2. La prova didattica, eventuale o obbligatoria, come prevista dal presente Regolamento si svolge alla presenza fisica del candidato e di almeno uno dei commissari.

Titolo II

Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, commi 1, 4 e 4-ter, Legge n. 240/2010⁹)

⁹ Art. 18, commi 1, 4 e 4-ter Legge 240/2010:

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis.

4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

Articolo 3

Procedure selettive

1. La procedura selettiva è svolta dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale è richiesto il posto;
 - c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto, specificando il macrosettore di appartenenza;
 - f) la specificazione di un eventuale profilo mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f.bis) l'eventuale previsione dello svolgimento di una prova didattica, consistente in una lezione su un argomento, facente parte di una terna sorteggiata tra quelle predeterminate dalla Commissione giudicatrice, e scelto dai candidati ventiquattro ore prima l'esecuzione della prova;
 - g) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere con particolare riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande in modalità telematica;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, non inferiore a dodici, che il candidato dovrà trasmettere in modalità telematica;
 - m) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
 - n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - o) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella/e quale/i effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, e l'indicazione dei titoli di studio richiesti per lo svolgimento di tale attività.

Articolo 4

Commissione giudicatrice

1. La commissione è nominata dal Rettore, con decreto pubblicato sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico.
2. La commissione è formata da tre componenti, individuati tra professori di prima fascia secondo quanto disposto dai commi successivi. I membri esterni all'Università di Pisa devono essere docenti in servizio presso atenei anche stranieri, purché tali docenti siano di elevata qualificazione scientifica e appartenenti ad un ruolo equivalente al professore di prima fascia.

3. I componenti della commissione devono essere professori appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione o, nel caso di componenti in servizio presso atenei stranieri, attivi in ambito corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare. Nel caso di mancanza, in Ateneo, di professori appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione, i componenti designati della commissione possono essere professori appartenenti al relativo macro settore. In ogni caso, almeno un membro deve appartenere a ciascuno dei settori scientifico disciplinari eventualmente previsti nel bando.

3.bis. Il Consiglio di dipartimento in composizione ristretta, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la selezione dei professori ordinari e dei professori di prima e seconda fascia per quella dei professori associati, può, in alternativa:

- a) proporre la nomina nella commissione di un componente e di un supplente, interni o esterni all'Università di Pisa, nonché di una rosa di quattro nominativi esterni all'Università di Pisa tra i quali effettuare il sorteggio dei restanti due membri;
- b) proporre una rosa di otto nominativi esterni all'Università di Pisa tra i quali effettuare il sorteggio di tutti i membri della commissione e di un supplente.

In tutti i casi di cui sopra, tra i professori esterni all'Università di Pisa proposti dal dipartimento per la formazione della commissione non possono esservi due o più professori in servizio nel medesimo ateneo.

In ogni caso, solo uno dei membri effettivi della commissione nominata può essere interno all'Università di Pisa.

3.ter. abrogato

3.quater. Qualora venisse meno il numero legale di componenti effettivi, in mancanza di supplente o in presenza di un supplente che non può essere inserito come membro effettivo, il Consiglio di dipartimento, in composizione ristretta come previsto al precedente comma 3.bis, provvede a individuare una rosa di tre nominativi tra cui effettuare il sorteggio del nuovo componente. La delibera del Senato, previo parere del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo comma 3-sexies, disciplina anche le modalità del sorteggio in caso di rinuncia del nuovo componente.

3.quinques. La specificazione di quanto prescritto dai commi 2 e 3 deve risultare dalla delibera del Consiglio di dipartimento contenente la proposta della commissione.

3.sexies. Le operazioni di sorteggio sono effettuate dagli uffici della Direzione personale secondo modalità deliberate dal Senato, previo parere del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, devono essere adottate modalità di sorteggio che assicurino la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuno dei settori scientifico disciplinari eventualmente previsti nel bando.

3.septies. Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere pari opportunità di genere, le modalità di composizione della commissione devono garantire a ciascun genere la possibilità di ricoprire almeno un terzo dei posti di componente di commissione.

4. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

5. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

6. I commissari in ruolo presso atenei italiani devono essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico prescritti dalla normativa statale.

7. Nella nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità, di conflitto di interessi previste dalla disciplina statale e dal codice etico della comunità universitaria pisana. Prima dell'avvio della valutazione, i commissari sono tenuti a dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri commissari e con i candidati.

8.abrogato

9. Non può essere nominato membro di commissione un professore che abbia già rivestito due volte nello stesso anno solare la carica di commissario nelle procedure selettive per il reclutamento di professori ordinari, professori associati e ricercatori dell'Università di Pisa. Per i settori di ridotta consistenza numerica, il Consiglio di dipartimento può motivatamente estendere detto limite ad un massimo di tre volte nell'anno solare.

Articolo 5

Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei gruppo scientifico-disciplinare ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

1.bis. Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 18, c. 4¹⁰, della legge 240/2010, l'ammissione è limitata a coloro che nell'ultimo triennio solare antecedente la data del bando non abbiano prestato servizio, presso l'Università di Pisa, quale professore ordinario o associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato *junior* e *senior*, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari.

1.ter Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 4-ter¹¹, della legge 240/2010, l'ammissione è limitata a coloro che siano in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento di selezione, con esclusione dei professori di prima fascia già in servizio.

2. abrogato

3. Resta fermo quanto previsto dal codice etico della comunità universitaria pisana, con riferimento in particolare alla disciplina del conflitto d'interessi.

¹⁰ Vedi nota 9.

¹¹ Vedi nota 9.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle procedure

1. Le commissioni, in relazione alle funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all'esito di una valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica e dell'attività assistenziale, ove prevista, a maggioranza assoluta dei componenti, esprimono, rispetto ai parametri sopra indicati, giudizi descrittivi specifici, non numerici, per ogni candidato, attribuendo a ciascun parametro una valutazione compresa tra insufficiente e ottimo (insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo).
2. La valutazione avviene sulla base delle procedure e dei criteri predeterminati dalla commissione, anche in riferimento alle modalità di svolgimento dell'eventuale prova didattica, durante la prima riunione della stessa e resi noti ai candidati precedentemente alla valutazione attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico; criteri di valutazione relativi alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all'attività didattica dovranno essere stabiliti tenuto conto degli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
3. La valutazione dell'attività assistenziale in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il/i settore/i oggetto della selezione. Sono valutati la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, nonché eventuali indicatori quantitativi dell'attività medesima, attribuendo anche a questo parametro, se previsto, la valutazione stabilita al comma 1.
4. Sulla base delle valutazioni di cui ai commi precedenti, le commissioni individuano i candidati valutati positivamente, esprimendo un giudizio complessivo. Sono valutati positivamente i candidati che hanno ricevuto un giudizio almeno sufficiente in relazione a tutti i parametri di valutazione. Il giudizio complessivo della commissione deve essere corredato da una adeguata motivazione, che consenta di comprendere, anche sotto il profilo della comparazione, l'*iter* logico che ha condotto al giudizio specifico sui singoli parametri (pubblicazioni scientifiche, curriculum, attività didattica e, ove prevista, attività assistenziale) e al giudizio complessivo su ogni singolo candidato.

Articolo 7

Termini del procedimento

1. Le commissioni concludono i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Il Rettore, qualora riscontrasse irregolarità nello svolgimento della procedura, con provvedimento motivato invia gli atti alla commissione, assegnando ad essa un termine per provvedere alle eventuali modifiche. Ove la commissione non provveda, il Rettore procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici. Il decreto è pubblicato nell'Albo Ufficiale Informatico. Il decreto, unitamente agli atti della procedura, tra cui i verbali della commissione, è inoltre pubblicato sul sito web di Ateneo.

Articolo 8

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Consiglio di dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto fra quelli valutati positivamente. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori ordinari e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori associati.
2. Il dipartimento può non procedere alla chiamata solo con delibera, assunta con la maggioranza assoluta di cui al comma 1, adeguatamente motivata in relazione ai sopravvenuti impedimenti imprevedibili ed eccezionali, che si sostanzino in casi di forza maggiore, caso fortuito o altre ipotesi di impossibilità derivanti da provvedimenti autoritativi.
3. Qualora il dipartimento non rispetti il comma 2 del presente articolo, ferme restando le responsabilità sancite dall'ordinamento, il medesimo, nei due anni successivi alla approvazione degli atti, non può richiedere la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, se previsto, unicamente per il/i medesimo/i settore/i scientifico disciplinare/i per il/i quale/i si è svolta la procedura.
4. Nel caso in cui il Consiglio di dipartimento, convocato per approvare la chiamata, non abbia raggiunto la maggioranza assoluta prevista, il Consiglio di Amministrazione può decidere di non applicare la sanzione di cui al comma 3 o di limitarne l'applicazione al solo anno successivo all'approvazione degli atti.

Titolo III

Procedura valutativa (art. 24, c. 5¹², Legge n. 240/2010)

Articolo 9

Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24, c. 5¹³, riguardanti la chiamata nel ruolo di professore associato di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. b) (c.d. *senior*), nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022¹⁴, e di ricercatori di cui all'art. 24, nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2022 (c.d.

¹² Vedi nota 7.

¹³ Vedi nota 7.

¹⁴ Art. 24, comma 3, Legge 240/2010 nella versione in vigore fino al 29 giugno 2022:

I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

tenure track)¹⁵, i dipartimenti, entro i sei mesi precedenti la scadenza del contratto (ordinaria o, se del caso, prorogata, in ragione del congedo di maternità o paternità), avviano alla valutazione ciascun titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010. La valutazione dei ricercatori *tenure track* assunti con contratto stipulato successivamente al 29 ottobre 2024, si svolge in conformità agli standard qualitativi individuati, ai sensi del comma 5¹⁶ dell'art. 24 della L. 240/2010, con il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 21 ottobre 2024, n. 1658. La valutazione dei ricercatori *tenure track* assunti fino al 29 ottobre 2024 e dei ricercatori *senior* continuerà a svolgersi in applicazione dei criteri e dei parametri contenuti nel D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

1.bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, il Dipartimento, con delibera adeguatamente motivata, può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori *senior* in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale dopo il primo anno di contratto. Nel caso di mancato accoglimento della proposta, si procederà ai sensi del precedente comma.

1.ter. Nell'ambito delle risorse disponibili, il ricercatore *tenure track* che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di durata del contratto, può chiedere di essere valutato ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, allegando una relazione dettagliata sull'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze, nonché di attività istituzionale ed eventualmente attività clinico-assistenziale svolta per la durata del contratto. Per i ricercatori *tenure track* assunti prima del 29 ottobre 2024, la relazione ha a oggetto le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di attività istituzionale ed eventualmente attività clinico-assistenziale svolta per la durata del contratto. La richiesta deve essere presentata al Direttore del Dipartimento entro sei mesi precedenti la suddetta scadenza triennale o dalle successive scadenze annuali, ed è valutata dal Consiglio di dipartimento di afferenza dell'interessato. In caso di riscontro positivo all'istanza dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di avvio della valutazione anticipata, che dovrà essere autorizzata dal Consiglio di

b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

¹⁵ Art. 24, commi 1 e 3, Legge 240/2010, nella versione in vigore dal 30 giugno 2022:

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

¹⁶ Vedi nota 7.

Amministrazione. Tra una richiesta e la successiva deve decorrere un termine non inferiore a un anno.

2. Sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico, viene pubblicato un avviso di avvio della procedura.

3. abrogato

4. abrogato

5. abrogato

6. La commissione di valutazione, nominata con decreto rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico, è composta da tre professori di prima fascia anche tutti in servizio presso l'Università di Pisa, proposti dal Consiglio di dipartimento e appartenenti al settore scientifico disciplinare se previsto nell'avviso, altrimenti al gruppo scientifico-disciplinare o al macrosettore oggetto della procedura. Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere l'effettiva parità di genere, deve essere riservato a ciascun genere almeno un terzo dei posti di componente di commissione. Nel caso di valutazione anticipata, della commissione non possono fare parte i professori che sono stati membri della commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore è stato chiamato e ha preso servizio presso l'Ateneo.

7. Prima dell'avvio della valutazione, i commissari sono tenuti a dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri commissari e con il candidato.

8. La valutazione avviene sulla base delle procedure e dei criteri predeterminati dalla commissione durante la prima riunione della stessa e resi noti al candidato prima dalla valutazione; tali criteri devono essere stabiliti in conformità agli standard qualitativi di cui al Decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658 o al Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, secondo quanto previsto al comma 1.

8.bis. Per le procedure di chiamata dei ricercatori *senior* ai sensi del precedente comma 1.bis e dei ricercatori *tenure track*, la valutazione deve prevedere, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica, per i primi nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza, per i secondi nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste nello svolgimento di una lezione su un argomento, facente parte di una terna sorteggiata tra quelle predeterminate dalla Commissione giudicatrice, e scelto dai candidati ventiquattro ore prima l'esecuzione della prova.

9. La procedura deve concludersi almeno due mesi prima della scadenza del contratto (ordinaria o, se del caso, prorogata, in ragione del congedo di maternità o paternità). Nelle ipotesi di anticipazione della valutazione di cui ai commi 1.bis e 1.ter, la procedura deve concludersi entro sei mesi dall'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. I lavori della commissione sono approvati dal Rettore tramite decreto, che viene trasmesso al Dipartimento di afferenza del ricercatore.

10. Fino al 31 dicembre 2026, coloro che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato *junior* e che stipulano un contratto da ricercatore a tempo determinato in *tenure track*, possono chiedere il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento, di un periodo di servizio pari a tre anni. La loro valutazione ai fini della chiamata in ruolo di professore di seconda fascia non può comunque svolgersi prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

11. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma, coloro che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca e che stipulano un contratto da ricercatore a

tempo determinato in *tenure track*, possono chiedere il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento, di un periodo di servizio pari a due anni.

12. Nei casi di cui ai precedenti commi 10 e 11, per la procedura di valutazione ai fini dell'inquadramento quale professore associato e le relative tempistiche si applica quanto previsto dai commi precedenti.

Articolo 10

Chiamata

1. Il Consiglio di dipartimento, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione, di cui all'art. 9, da parte della commissione.

2. Nel caso di valutazione positiva del ricercatore alla scadenza ordinaria del rapporto (o prorogata in ragione del congedo di maternità o paternità), lo stesso è inquadrato nel ruolo di professore associato in continuità rispetto al contratto da ricercatore. In caso di valutazione positiva anticipata, il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di chiamata di cui al comma 1, individua anche la data di inquadramento quale professore associato, compatibilmente con le risorse necessarie disponibili.

3. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può presentare una nuova istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente.

Titolo IV

Procedura valutativa e selettiva (art. 24, c. 6¹⁷, Legge 240/2010)

Articolo 11

Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24, c. 6, riguardanti le chiamate nel ruolo di professore associato e di professore ordinario, di ricercatori di ruolo e di professori associati afferenti alla struttura che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, il Consiglio di dipartimento sottopone a valutazione tutti gli abilitati in servizio nell'Ateneo nel gruppo scientifico-disciplinare per il quale è stato richiesto il posto dal Dipartimento, e che ne abbiano fatto richiesta a seguito di avviso pubblicato sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico.

2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344, nonché tenendo conto degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.

3. Qualora vi sia un unico candidato in possesso dei requisiti di cui al comma 1, si applica la procedura di valutazione di cui al precedente art. 9.

¹⁷ Vedi nota 7.

4. Qualora vi sia più di un candidato in possesso dei requisiti di cui al comma 1, si adotta una procedura di valutazione, di tipo comparativo, effettuata da una commissione formata da tre componenti, di cui almeno uno esterno, proposti dal Consiglio di dipartimento ed individuati tra professori di prima fascia. I membri esterni all'Università di Pisa devono essere docenti in servizio presso atenei anche stranieri, purché tali docenti siano di elevata qualificazione scientifica e appartenenti ad un ruolo equivalente al professore di prima fascia.

5. Per le modalità di formazione della commissione si applica l'art. 4, con esclusione dei commi 2, 3.bis, 3.quater, 3.quinques e 3.sexies; in ordine alla modalità di svolgimento della procedura, si applica l'art. 6.

6. Per i termini del procedimento, si applica quanto previsto dal precedente art. 7.

Articolo 12

Chiamata

1. All'esito della procedura di cui all'articolo precedente, entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Consiglio di dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato individuato a seguito della procedura, a seconda dei casi valutativa o selettiva di cui all'art. 11. La delibera recante la proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Titolo V

Chiamata - Esclusioni

Articolo 13

Esclusione dalla chiamata

1. Non possono essere chiamati, con riferimento a tutte le procedure di chiamata di cui al presente Regolamento, coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 14

abrogato